

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4105

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PARDINI, PELLEGRINO, CARUSO  
Antonino e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1999

---

Modifica alla legge 28 settembre 1998, n. 336, in materia  
di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i  
delitti di strage

---

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scorso mese di settembre il Parlamento ha approvato la legge 28 settembre 1998, n. 336, con la quale il termine della durata massima delle indagini preliminari aventi ad oggetto i delitti di strage commessi prima del 22 settembre 1988 (data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale), è stato elevato a tre anni nelle ipotesi in cui le investigazioni siano particolarmente complesse «a causa della molteplicità dei fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese» (ipotesi previste dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale).

L'approvazione di questa legge si è resa necessaria in quanto le indagini concernenti i reati di terrorismo e di strage e, in particolar modo quelle aventi ad oggetto i fatti accaduti tra il 1969 ed il 1984, si sono rivelate, durante gli anni, particolarmente complesse e farraginose.

È la stessa natura di questi reati che richiede estrema cautela nella fase delle indagini: sono necessari continui riscontri tra le dichiarazioni dei pentiti ed i nuovi fatti che vengono alla luce proprio con il passare del tempo.

Com'è noto, l'articolo 407 del codice di procedura penale stabilisce che il termine

della durata massima delle indagini preliminari è di diciotto mesi e, in casi particolari (reati molto gravi e complessità delle indagini), di due anni.

Per i motivi anzidetti, però, il termine di due anni si era rivelato insufficiente per portare a compimento lunghe e faticose indagini: l'intera attività investigativa sarebbe stata vanificata dal decorso del tempo concesso dal codice.

La legge 28 settembre 1998, n. 336, ha cercato di ovviare a questo problema elevando da due a tre anni il termine della durata delle indagini preliminari aventi ad oggetto i reati di strage e di terrorismo, limitatamente ai casi previsti dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

La legge però non ha prodotto i risultati sperati: il termine di tre anni è ancora troppo breve perchè questo tipo di indagini possa avere un esito soddisfacente.

Per questi motivi, dunque, al fine di contemperare l'esigenza di un rapido svolgimento della fase investigativa con la necessità di portare a termine quelle indagini aventi ad oggetto fatti delittuosi complessi e di eccezionale gravità, il presente disegno di legge propone l'ulteriore aumento di un anno (da tre a quattro) del termine massimo concesso per le suddette indagini.

## **DISEGNO DI LEGGE**

—

### **Art. 1.**

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 336, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

